



ADESIONE AL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI, FATTO A MONTREAL IL 4 APRILE 2014

Art. iv

Articolo IV

L'Articolo 3 della Convenzione viene sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile e' competente ad esercitare la propria giurisdizione sulle infrazioni e sugli atti compiuti a bordo. 1 bis Uno Stato e' inoltre competente ad esercitare la propria giurisdizione sulle infrazioni e sugli atti compiuti a bordo:

a) in quanto Stato di atterraggio dell'aeromobile, se l'aeromobile a bordo del quale l'infrazione o l'atto sono stati compiuti atterra nel suo territorio e il presunto autore dell'infrazione si trova ancora a bordo; e

b) in quanto Stato dell'operatore, se l'infrazione o l'atto sono compiuti a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede prevalente di attivita' o, in mancanza di tale sede, la cui residenza permanente sia in tale Stato; 2. Ogni Stato contraente adotta altresì i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza giurisdizionale, in quanto Stato di immatricolazione, sui reati commessi a bordo di aeromobili registrati in tale Stato. 2. bis Ogni Stato contraente adotta inoltre i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza giurisdizionale sulle infrazioni commesse a bordo di aeromobili nei seguenti casi:

a) in quanto Stato di atterraggio nei casi in cui:

i) l'aeromobile a bordo del quale viene commessa l'infrazione abbia l'ultimo punto di decollo o il successivo punto di atterraggio programmato all'interno del suo territorio, e l'aeromobile successivamente atterra nel suo territorio con il presunto autore del reato ancora a bordo; e

ii) la sicurezza dell'aeromobile e delle persone e beni a bordo di esso, nonché l'ordine e la disciplina a bordo sono messi in pericolo;

b) in quanto Stato dell'operatore, nei casi in cui l'infrazione viene commessa a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio ad un locatario la cui sede prevalente di

attività' sia in tale Stato o, nel caso in cui il locatario non abbia una sede prevalente di attività', la cui residenza permanente sia in tale Stato; 2 ter Nell'esercitare la propria competenza giurisdizionale in quanto Stato di atterraggio, lo Stato deve considerare se l'infrazione in questione costituisce un'infrazione nello Stato dell'operatore. 3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto nazionale."

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/adesione-al-protocollo-emendativo-della-convenzione-relativa-alle/art-iv>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it